



COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

conferma tariffe imposta municipale propria (IMU) anno 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **undici** del mese di **marzo** alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Dri Andrea	Sindaco	Presente	
Bernardi Simone	Consigliere	Presente	
Di Pascoli Alberto	Consigliere	Presente	
Zanchin Arianna Lucia	Consigliere	Presente	
Bianchin Caterina	Consigliere	Assente	
Sandrin Patrizia	Consigliere	Assente	
Crismale Giacomo	Consigliere	Presente	
Zanin Elisa	Consigliere	Presente	
Miatto Diego	Consigliere	Presente	
Pez Gianluca	consigliere	Assente	
Albanese Rosita	Consigliere	Presente	
Nin Emanuel	Consigliere	Presente	
Dri Simona	Consigliere	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Moro Stefano** .

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

PREMESSO che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'at.1 commi dal 739 al 783 della L. 160/2019;

RILEVATO, che la Legge n. 160/2019 ha stabilito all'art.1:

- comma 748, che l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749, che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare, di cui al comma 748, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati, a decorrere al 1° gennaio 2022 sono esenti dall'imposta;
- comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RILEVATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ha stabilito, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e che il comma 743 della Legge 234/2021 prevede che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48 della legge 30/12/2020 n. 178, è ridotta al 37,50 per cento;

VISTO altresì:

- il comma 756, della Legge 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

- il comma 757, della Legge 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del citato decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre gli effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, non risulta ancora emanato ne è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 e conseguentemente è possibile approvare le aliquote per il 2022 in base ai criteri adottati nel 2020;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e l'art. 72, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n.267, sulla base dei quali gli enti locali possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato per il 31 maggio 2022 per il triennio 2022-2024. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01/01/2022;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2020;

RICHIAMATO il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2022-2024 ha manifestato la propria volontà di non prevedere modifiche alle aliquote della IMU attualmente vigenti e determinate quale sommatoria delle aliquote precedentemente approvate per l'IMU e la TASI;

RITENUTO, quindi, di confermare le medesime aliquote dell'IMU approvate nel corso del 2021, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
<u>Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e A9, e n. 1 pertinenza per categoria catastale ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 (comma 748)</u>	0,58%	200€ fino alla concorrenza dell'imposta (comma 749)
<u>Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (comma 750)</u>	0,10%	Nessuna

<u>Terreni agricoli (comma 752)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Altri immobili</u>	0,76%	Nessuna
<u>Aree edificabili</u>	0,76%	Nessuna

VISTI:

- la L. 160/2019 e in particolare l'art. 1, commi da 738 a 783;
- l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità

si propone

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU – per l'anno 2022 come di seguito esplicitate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
<u>Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e A9, e n. 1 pertinenza per categoria catastale ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 (comma 748)</u>	0,58%	200€ fino alla concorrenza dell'imposta (comma 749)
<u>Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (comma 750)</u>	0,10%	Nessuna
<u>Terreni agricoli (comma 752)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Altri immobili</u>	0,76%	Nessuna
<u>Aree edificabili</u>	0,76%	Nessuna

3. Di quantificare il gettito presunto della IMU ordinaria per l'anno 2022 in € 341.500,00 come iscritto nel Bilancio 2022-2024 al Tit. 1 Tip. 101.
4. Di dare atto che la presente avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, così come disposto dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
6. Di dare atto, che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
03-03-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
03-03-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra esposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Udito gli interventi:

Sindaco: informa i Consiglieri comunali che la trattazione degli argomenti iscritti ai punti 3, 4, 5,6 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta verrà accorpata stante la correlazione esistente tra le diverse delibere.

Evidenzia il fatto che per l'anno 2022 le aliquote rimangono invariate rispetto al 2021. Vi sarà la postalizzazione dell'IMU. Per i dettagli dell'intervento del Sindaco si rimanda alla relazione allegata.

Su presenti n. 10 e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Nin Emanuel, Crismale Giacomo, Zanin Elisa, Dri Simona), espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;

2) di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Nin Emanuel, Crismale Giacomo, Zanin Elisa, Dri Simona), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale
F.to dott. Moro Stefano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 16-03-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31-03-2022 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 16-03-2022

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 81

ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. _____ del _____ .

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

L'INCARICATO
